

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:

Dott. Donato Pianta - Presidente

Dott. Giuseppe Magnoli - Consigliere rel.

Dott. Maria Tulumello - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n.../2018 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 22/11/2018 e posta in decisione all'udienza collegiale del 15/12/2021

da

(...) con il patrocinio dell'avv. (...)

APPELLANTE

contro

(...) con il patrocinio dell'avv. (...)

APPELLATA

In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo pubblicata in data 27/04/2018 n. 987/2018.

Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 10 aprile 2014 il signor (...) ha convenuto in giudizio innanzi al tribunale di Bergamo la signora (...) esponendo:

- di aver intrattenuto con la convenuta dal 2006 sino al giugno 2013 una relazione sentimentale;

- di aver abitato, all'inizio della convivenza con la (...)
- di aver all'epoca svolto attività di autista presso la ditta (...) mentre la convenuta lavorava presso la società (...)
- di aver tenuto, insieme con la convenuta, un unico conto corrente cointestato, il n.62571, acceso presso la filiale di V. della Banca (...)
- che in data 15 gennaio 2007 è nata la figlia (...)
- che, a causa della nascita della figlia, la convenuta aveva lasciato l'impiego, riprendendo a lavorare alla fine dell'anno, sempre presso la ditta (...) dove è rimasta per circa un anno;
- che, infine, ella ha ripreso nell'anno 2010 a lavorare presso la società di catering (...)
- di esser rimasto coinvolto, in data 22 dicembre 2007, quale terzo trasportato, in un grave incidente stradale;
- di aver in tale frangente subito un pluritrauma, con rottura del bacino e frattura dell'uretra, e di esser stato sottoposto a diversi interventi chirurgici in Italia ed all'estero (in Germania, presso una clinica specializzata);
- di aver percepito dalla compagnia di assicurazione (...) in conseguenza del sinistro, un indennizzo di complessivi Euro.300.000,00, ricevuti in successive tranches (Euro.10.000,00 il 12/03/2008, Euro.10.000,00 in data 4/06/2008; Euro.10.000,00 in data 25/09/2008 ed Euro.270.000,00 in data 11/06/2009);
- di non esser più riuscito, per le lesioni subite, a riprendere il lavoro;
- di non aver quindi più svolto alcuna attività lavorativa tra il 2008 ed il 2010 e di esser stato aiutato in tale periodo dal fratello, signor (...) e ciò sino all'acquisizione, nel giugno 2009, della liquidazione finale;
- di aver poi ripreso l'attività lavorativa, come autista, dall'anno 2011, presso la ditta (...) ma - causa la perdita parziale della capacità lavorativa - con orario lavorativo part time di tre ore al giorno;
- di aver - in correlazione alla prospettata liquidazione finale del sinistro - preso la decisione di acquistare un immobile;
- di aver così in data 2 maggio 2008 sottoscritto contratto preliminare di acquisto relativo ad un'unità immobiliare in costruzione in O. S. (B.) via (...) pattuendone il prezzo complessivo in Euro.220.000,00, ed in tale occasione facendo consegna alla promittente venditrice, (...) srl, della somma di Euro.20.000,00, a titolo di caparra confirmatoria;
- di aver poi, in data 26 maggio 2008, formalizzato proposta irrevocabile d'acquisto con l'agenzia immobiliare '(...) srl', ad essa corrispondendo, a titolo di provvigione, la somma di Euro.7.800,00;
- che l'unità immobiliare oggetto di preliminare era in un fabbricato ancora in costruzione;

- di aver pertanto seguito tutte le varie fasi dell'edificazione, commissionando alla società venditrice (...) srl modifiche e/o integrazioni al capitolato, così da personalizzare quella che sarebbe stata la sua futura casa;
- di esser pervenuto alla data di stipula del rogito non disponendo, tuttavia, dell'intera provvista necessaria per il residuo del corrispettivo della vendita, relative tasse e spese notarili;
- che si rendeva pertanto necessario ricorrere ad un prestito della banca;
- che, tuttavia, quest'ultima aveva richiesto, per la concessione del mutuo, oltre all'iscrizione di ipoteca sull'immobile, anche la garanzia di un'attività lavorativa, che egli non poteva fornire perché all'epoca disoccupato;
- che, invece, la convenuta era dal 2010 dipendente presso la società di catering (...)
- che l'abitazione promessagli in vendita era destinata a diventare la residenza familiare;
- di aver pertanto acconsentito che l'unità immobiliare in acquisto venisse intestata alla convenuta, signora (...) la quale, diversamente da lui, avrebbe potuto ottenere la concessione del mutuo;
- che, infatti, in sede di contratto definitivo di compravendita, stipulato in data 6 settembre 2010, l'unità immobiliare, per il cui acquisto - pattuito in Euro.228.000,00 - egli aveva corrisposto la somma complessiva di Euro.182.000,00 (Euro.5.000,00 con a/b n. (...) emesso in data 2/05/2008, Euro.5.000,00 con a/b (...) emesso in data 11/06/2008, Euro.200,00 con a/b (...) emesso in data 11/06/2008, tutti tratti dal (...) della Banca (...) ed infine Euro.171.800,00, con a/c n. (...) emesso in data 11/06/2009 dalla Banca (...), era stata acquistata dalla convenuta grazie anche alla consegna di assegno circolare di Euro.46.800,00 emesso in data 6/09/2010 dalla Banca (...) spa, previa concessione in favore della (...) di corrispondente mutuo ipotecario;
- di aver inoltre corrisposto alla società venditrice (...) srl, per l'abitazione in oggetto, anche l'ulteriore importo di Euro.1.920,00, a titolo di rimborso spese per i vari allacciamenti alle utenze;
- di aver quindi sostenuto per l'acquisto immobiliare la complessiva spesa di Euro.191.720,00, risultante dalla sommatoria di Euro.182.000,00, a titolo di prezzo, di Euro.1.920,00 per gli allacciamenti, e di Euro.7.800,00 per la mediazione;
- che non molto tempo dopo, in data 30 ottobre 2010, l'attore e la convenuta celebravano il loro matrimonio;
- che, tuttavia, a partire dal mese di marzo del 2013 il rapporto tra i coniugi andava via via deteriorandosi, e ciò in ragione della condotta della (...) la quale, con atteggiamenti ingiuriosi, persecutori e minacciosi, ai limiti dello stalking, aveva reso impossibile la prosecuzione della convivenza;
- di essersi nel mese di maggio 2013 rivolto ad un legale per la pratica di separazione dalla moglie;
- che purtroppo nel frattempo il rapporto con quest'ultima si era definitivamente interrotto;
- che la coabitazione è terminata il giorno 6 giugno 2013;

- di esser in tale data tornato a casa e di aver ivi trovato il padre della convenuta, il quale l'aveva dapprima minacciato verbalmente e poi trattenuto fisicamente, giungendo a percuoterlo, tanto da provocargli delle lesioni che lo costringevano a recarsi al Pronto Soccorso (...) ove veniva diagnosticata una "sublussazione acromionclaveare sinistra e trauma polso sinistro", con prognosi di 20 giorni;
- di aver per tale episodio sporto denuncia ai CC locali i quali gli avevano consigliato di non rientrare in casa finché vi fosse stato presente il suocero;
- di esser tornato il giorno 21 giugno 2013 presso l'abitazione, dopo che il padre della (...) se ne era andato, e di non esser riuscito ad entrare perché la serratura era stata cambiata e la moglie si era rifiutata di consegnargli le nuove chiavi;
- di non abitare più nella casa coniugale dal 6 giugno 2013, in quanto estromessovi dalla convenuta;
- di aver instaurato innanzi al tribunale di Bergamo il giudizio n.2164/2013 RG per la separazione personale dei coniugi, con richiesta del relativo addebito alla convenuta;
- che il predetto giudizio era stato definito con la consensualizzazione della separazione all'udienza presidenziale del 4 dicembre 2013;
- che in sede di separazione la casa coniugale è stata assegnata alla (...)
- che, nonostante l'avvenuto pagamento da parte dell'appellante, per l'unità immobiliare sita in O. S. via (...) della complessiva somma di Euro.191.720,00, l'immobile era stato intestato alla ex moglie, la quale ne godeva in esclusiva.

Tanto premesso, l'attore, sostenendo in principalità di aver diritto al rimborso di tale somma, con rivalutazione ed interessi, stante l'ingiustificato arricchimento della convenuta a suo danno, ed in subordine, per il denegato caso in cui il giudice ritenesse giustificato l'acquisto dell'immobile da parte della convenuta a titolo di donazione indiretta, di aver diritto alla restituzione dell'immobile acquistato col suo denaro, sussistendo i presupposti per la revoca per ingratitudine dell'atto di liberalità, così ha concluso:

"In via principale e di merito: per tutti i motivi sopra esposti, condannare la sig.ra (...) al pagamento a favore del sig. (...) ••• della somma di Euro.191.720,00, oltre rivalutazione monetaria dai singoli esborsi al saldo ed oltre interessi legali dalla data della notificazione del presente atto al saldo.

In via di merito subordinata: previo accertamento della relativa natura di atto di liberalità, dichiarare revocato per ingratitudine e, perciò, inefficace l'atto di compravendita del 06/09/2010, (...) Rep e (...) Racc (...) e, per 11'effetto, condannare la sig.ra (...) residente in O. S., a restituire al signor(...)... l'immobile oggetto di tale atto di compravendita con i relativi frutti dalla data della notifica del presente atto.

In ogni caso: spese e competenze di causa interamente rifusi, con condanna a favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. n. 115 del 2002, essendo il sig. (...) ammesso al Patrocinio a spese dello Stato n.237-14"

La convenuta, costituendosi, ha replicato affermando:

- di aver conosciuto l'attore nell'anno 2006 e di aver iniziato in tale anno a convivere con lo stesso more uxorio;
- che in allora attore e convenuta percepivano redditi da lavoro dipendente e che essi avevano accesso per la gestione della casa comune un unico conto corrente cointestato (...) presso la Banca (...) filiale di V.;
- che a gennaio 2007 era nata la figlia (...)
- che alla fine del periodo di maternità, durante il quale aveva percepito l'indennità di maternità, la convenuta aveva ripreso il lavoro ed aveva da allora sempre lavorato senza soluzione di continuità, pur avendo cambiato più datori di lavori (...);
- di aver percepito dal padre, durante tutto il periodo di convivenza con l'attore, la somma mensile di Euro.500,00;
- che nel dicembre 2007 l'attore era rimasto coinvolto in un incidente stradale ed aveva subito gravi lesioni alla persona che lo avevano costretto ad una lunghissima convalescenza protrattasi sino al 2010;
- di essersi dedicata in tutto questo lungo periodo di tempo alla cura ed all'assistenza del compagno infortunato;
- di aver nel frattempo fatto fronte con il proprio stipendio e con le rimesse paterne a tutte le esigenze e le necessità del nucleo familiare;
- che, in previsione del risarcimento per i danni subiti, l'attore, in data 2 maggio 2008, aveva sottoscritto un contratto preliminare per l'acquisto di un immobile da adibire a casa familiare;
- che, dovendosi procedere alla stipula del contratto definitivo di compravendita con atto pubblico, l'attore aveva voluto, sua sponte, gratificare la compagna, che avrebbe sposato dopo qualche mese, facendole intestare l'immobile;
- che purtroppo i rapporti tra i coniugi si erano deteriorati, e ciò a causa dell'atteggiamento ingiurioso e minaccioso assunto dal marito fino a sfociare nella separazione.

Tanto premesso, la convenuta, prendendo posizione sulla domanda principale, di arricchimento senza causa, basata sull'assunto secondo cui l'attore avrebbe consentito l'intestazione dell'immobile acquistato in capo alla moglie esclusivamente per fini di garanzia, ha replicato affermando trattarsi di circostanza del tutto inverosimile, posto che "nulla impediva all'attore alla stipula del rogito di pretendere quantomeno la cointestazione del bene acquistato, tenuto conto che il mutuo erogato dalla banca era a copertura non di tutto il prezzo di acquisto ma solo di un importo residuo minimo

rispetto al prezzo della compravendita"; "a spingere l'attore a far intestare l'immobile in via esclusiva alla moglie" sarebbero stati pertanto "la volontà e il desiderio spontaneo di arricchire la sfera patrimoniale della convenuta". Premesso che "dalla sottoscrizione del preliminare di acquisto alla stipula del rogito notarile" erano "stati versati alla società venditrice acconti per un totale di Euro.182.000,00 a fronte di un prezzo di acquisto, comprensivo di oneri, di Euro.228.000,00", la convenuta ha affermato che "il giorno 06/09/2010, al momento della stipula dell'atto definitivo il signor (...) solo per spirito di liberalità determinato dai profondi sentimenti che nutriva nei confronti della compagna", aveva "deciso che l'immobile acquistato venisse intestato esclusivamente alla stessa". Ha aggiunto che "ad ulteriore conferma del forte legame che lo univa alla compagna, accresciuto dalla nascita della figlia (...) il signor (...) aveva "voluto convolare a nozze con la signora (...) Quanto, poi, alla domanda subordinata di revoca per ingratitudine dell'atto di liberalità, con richiesta di attribuzione in favore dell'attore della proprietà sul bene immobile acquistato, la convenuta ne ha contestato la fondatezza in diritto e la sussistenza dei presupposti in fatto. Poiché l'atto di liberalità aveva avuto ad oggetto la somma di denaro e non l'immobile (il cui prezzo non era stato coperto per intero col denaro fornito dall'attore), a tale somma di denaro, e non all'unità immobiliare oggetto di acquisto, avrebbe semmai dovuto rivolgersi la richiesta di restituzione. Nei fatti all'origine della separazione era stato l'atteggiamento tenuto dal marito, contrario ai doveri coniugali, che aveva condotto la convenuta a sporgere nei suoi confronti più denunce-querelle, a seguito delle quali si era aperto a suo carico un procedimento penale. Le circostanze addotte a sostegno della richiesta di revoca sarebbero risultate inconferenti. Quanto all'episodio del 4 giugno 2013 la convenuta, a carico della quale non sarebbe stato aperto alcun procedimento penale, ha negato di aver pronunciato nei confronti del marito frasi ingiuriose o minacciose. Ella ha poi fatto richiamo all'orientamento espresso nella giurisprudenza di legittimità secondo cui "l'ingiuria grave richiesta, ex art. 801 cod. civ., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore e al decoro della persona, deve essere caratterizzata dalla manifestazione, nel comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece, improntarne l'atteggiamento; tale presupposto non può essere desunto da singoli accadimenti che, pur risultando di per sé censurabili, per il contesto in cui si sono verificati e per una situazione oggettiva di aspri contrasti esistenti tra le parti, non possono essere ricondotti ad espressione di quella profonda e radicata avversione verso il donante che costituisce il fondamento della revocazione della donazione per ingratitudine" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17188 del 24/06/2008).

La convenuta ha pertanto concluso come segue: "voglia l'onde tribunale adito, contrariis reiectis, così stabilire: 1) in principalità e di merito: respingere per i motivi sopra esposti la domanda attorea diretta alla condanna della convenuta al pagamento della somma di Euro.191.720,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali; 2) respingere altresì la domanda attorea di revocazione per ingratitudine e dichiarazione di inefficacia dell'atto di compravendita con conseguente restituzione dell'immobile perché totalmente infondata; 3) in subordine; nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle istanze attoree, ridimensionare tali pretese in considerazione che il (...) ha usufruito dell'immobile oggetto della controversia per un lungo periodo e non ha

dovuto quindi provvedere ad alcun esborso di denaro per la locazione di un immobile ad uso abitativo; 4) condannare l'attore al pagamento delle spese ed onorari di causa".

Autorizzato il richiesto deposito di memorie integrative ex art.183, 6 comma, c.p.c., la causa, istruita con l'acquisizione agli atti dei documenti offerti in comunicazione dalle parti, con la parziale ammissione dei mezzi di prova orale da esse dedotti e con l'assunzione di quelli ammessi, è stata infine definita con sentenza n.987/2018, che così ha disposto:

"Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta tra le parti, così provvede:

a) rigetta le domande di (...)

b) condanna (...) al pagamento in favore dell'Erario di quanto liquidato al difensore di (...) ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Così deciso in Bergamo in data 17.4.2018"

Avverso la predetta decisione ha proposto tempestiva impugnazione il signor (...) ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il quale ne ha chiesto la riforma, con accoglimento delle domande già proposte in primo grado, per i motivi che seguono; l'appellata, costituendosi, ha chiesto respingersi il gravame avversario, del quale ha eccepito l'inammissibilità secondo il disposto di cui agli articoli 342 e 348 bis c.p.c.. Con ordinanza resa all'esito dell'udienza ex art.350 c.p.c. del 13 marzo 2019 la corte ha rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. ed ha rinviato la causa all'udienza del 15/12/2021 per la precisazione delle conclusioni.

A tale udienza le parti hanno precisato le conclusioni come da epigrafe e la causa è stata assegnata a sentenza con concessione di termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

Motivi della decisione

A) La sentenza impugnata

H tribunale di Bergamo è pervenuto al rigetto tanto della domanda principale quanto di quella subordinata sulla base delle seguenti considerazioni.

1 i)

E' incontestato che per l'acquisto dell'immobile sito in O. S. alla via (...) (doc. 22 fase, attore) (...) impiegò il complessivo importo di Euro 182.000,00, corrispondendo Euro 10.000,00 all'atto della stipula del contratto preliminare, Euro 200,00 a mezzo assegno circolare emesso in data 11.6.2008 ed Euro 171.80,00 a mezzo assegno circolare emesso in data 11.6.2009.

È altresì pacifico - non essendo stata al riguardo sollevata alcuna contestazione -

che, benché prelevati da conto corrente cointestato alle parti, le suddette somme erano di proprietà esclusiva dell'attore, in quanto attinte dall'indennizzo assicurativo liquidatogli per i danni da lui riportati nel sinistro stradale occorsogli nel 2007.

Il (...) che aveva stipulato a suo nome il contratto preliminare di acquisto (doc. 11 fase, attore), successivamente ma prima del rogito - come risulta anche dalla relativa clausola del contratto di compravendita - pagò direttamente alla società venditrice il suddetto importo, che rappresentava la maggior parte del prezzo.

2)

Gli elementi appena tratteggiati consentono di ricondurre agevolmente la fattispecie negoziale in esame al fenomeno della cd. intestazione di beni sotto nome altrui, ricondotto a sua volta dalla giurisprudenza di legittimità - pur nella varietà delle fattispecie concrete in cui può realizzarsi - nell'ambito della categoria delle donazioni indirette di cui all'art. 809 c.p.c.

Il pagamento del prezzo da parte dell'attore direttamente alla società venditrice con la quale egli aveva stipulato il preliminare, con esplicita destinazione quindi all'acquisto immobiliare, e la successiva conclusione della compravendita soltanto dalla (...) integrano una delle ipotesi paradigmatiche del suddetta categoria negoziale, nella quale il collegamento - pacifico oltre che documentato - tra l'elargizione del denaro da parte dell'attore e l'acquisto in capo alla convenuta palesa lo spirito di liberalità sotteso al procurato arricchimento, consistito non nella somma di denaro corrisposta dall'attore quanto piuttosto proprio nella titolarità del diritto di proprietà dell'immobile conseguita per suo tramite dalla convenuta (cfr.: Cass., 24.2.2004, n. 3642)

3)

La riscontrata liberalità - quale volontà dell'attore di procurare un vantaggio alla convenuta senza esservi costretto - emergente dalla struttura stessa dell'operazione economica in concreto realizzata appare trovare adeguata giustificazione nel tipo di rapporto esistente tra le parti al momento della stipula: esse, infatti, erano legate all'epoca da una relazione affettiva, consolidata dalla nascita di una figlia, che poco dopo culminò anche nel matrimonio. Il fatto che dopo il suddetto rapporto naufragò non assume rilevanza nella valutazione della ricorrenza o meno della liberalità, il cui accertamento non può che riferirsi al momento del trasferimento immobiliare di cui si discute

4)

La natura liberale dell'atto sussiste anche a fronte del fatto che, per il pagamento del residuo prezzo, avvenuto all'atto del rogito, le parti ricorsero ad un mutuo bancario per il quale l'attore non aveva i necessari requisiti di affidabilità e che quindi venne contratto direttamente ed esclusivamente dalla convenuta.

5)

Non vi è prova che nel caso di specie fosse stata la banca mutuante ad imporre, come condizione per l'erogazione del mutuo, l'intestazione del bene soltanto alla (...)

6)

Siffatta condizione non può presumersi, tenuto conto della modestia della quota di prezzo saldato con la somma mutuata (Euro 46.800,00) rispetto a quella già pagata dal (...) Euro 182.000,00), che avrebbe consentito la cointestazione del bene, anche in ipotesi per quote differenziate.

7)

D'altra parte, pur se così fosse, vale a dire pur se fosse stata la banca mutuante a porre una simile condizione, non potrebbe ugualmente per ciò solo escludersi lo spirito di liberalità. Risulta a tal fine di rilievo il fatto che le parti comunque non intesero accompagnare il realizzato trasferimento immobiliare con un accordo tra loro che, proprio a fronte della rilevante provvista fornita dall'attore, esprimesse una loro diversa volontà ovvero semplicemente regolasse i tempi e le modalità di restituzione delle somme corrisposte dal (...) per l'acquisto.

8)

Medesima natura di donazione indiretta va riconosciuta al pagamento da parte dell'attore delle spese di mediazione da lui corrisposte direttamente all'agenzia di mediazione e dell'esborso necessario per gli allacci, risultando le suddette dazioni di denaro comunque strumentali al conseguimento del medesimo risultato consistente nell'acquisto dell'immobile, oltre che nel conseguente godimento del medesimo da parte del nucleo familiare.

9)

Trattandosi di donazioni indirette, nessuna somma erogata dall'attore ed esposta in citazione dovrà essere restituita, senza che per ciò rilevi una valutazione di proporzionalità ed adeguatezza dell'importo corrisposto rispetto ad adempimenti dei doveri morali e sociali sussistenti tra conviventi more uxorio, atteso che la *soluti retentio* in tal caso non trova la sua fonte in questi ultimi quanto piuttosto, appunto, nella liberalità sottesa al realizzato trasferimento immobiliare.

10)

Quanto alla domanda subordinata di revocazione per ingratitudine, "l'ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine ... consiste in un comportamento suscettibile di ledere in modo rilevante il patrimonio morale del donante ed espressivo di un reale risentimento di avversione da parte del donatario, tale da ripugnare alla coscienza collettiva" (Cass., 15.12.2016, n. 25890). Si tratta di un contegno di ostilità

durevole, che non può esaurirsi in un singolo episodio, soprattutto se questo risulti calato in un clima di contrasto sorto per ragioni specifiche.

11)

Nel caso di specie, pur a fronte dell'allegazione di "comportamenti della sig.ra (...) ripetuti per più mesi consistenti in reiterati atteggiamenti ingiuriosi e minacciosi, con aggressioni fisiche dirette al sig. (...) ed ai relativi familiari" l'attore ha poi specificato due soli episodi, assumendo che in data 4.6.2013, il padre della convenuta lo avrebbe percosso, e che in data 21.6.2013, la convenuta si sarebbe rifiutata di consegnargli le chiavi della serratura di casa nel frattempo da lei cambiata impedendogli così da allora l'accesso.

12)

I suddetti episodi anzitutto non possono di per sé soli ritenersi sufficienti a dimostrare l'ingiuria grave nei termini richiesti dall'art. 801 c.c.

13)

Ma soprattutto non possono che essere valutati unitamente ai fatti che risultano accertati in sede penale a carico di (...) e che ne hanno comportato la condanna ad un anno ed otto mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia a danno della convenuta, con pronuncia dell'adito Tribunale, sezione dibattimentale, confermata in grado appello. Da tali pronunce emerge infatti che, in epoca antecedente e prossima ai suddetti episodi, il (...) si era reso autore di plurime condotte aggressive, violente ed offensive nei confronti della moglie, cui era conseguito un clima di terrore, conflitto e sopraffazione, il quale esclude che gli episodi sopra descritti e le connesse azioni della (...) pur laddove positivamente accertati, fossero frutto di ingiustificata e riprovevole ingratitudine.

B) L'impugnazione.

Il (...) sottopone a censura la decisione del tribunale di Bergamo sulla base delle seguenti considerazioni.

i)

Col primo motivo di gravame lamenta errata qualificazione della fattispecie negoziale come donazione indiretta, della quale sostiene esser carente la *causa donandi*; ribadisce quindi la fondatezza della propria domanda di arricchimento senza causa. Per l'appellante l'*animus donandi*, costituito dalla coscienza del donante di compiere un'elargizione patrimoniale al donatario in assenza di vincolo giuridico, non dimostrato dall'istruttoria, è da ritenersi insussistente, con la conseguenza che, non essendovi spirito di liberalità, l'atto non può esser considerato come donazione.

Rileva l'appellante che nessun documento comprova l'asserita *causa donandi* e che nessuna prova orale dimostra l'esistenza in capo al sig. (...) di uno spirito di liberalità; sostiene che le prove orali dimostrerebbero il contrario, ed a tal fine riporta la deposizione del fratello sig. (...) "Mio fratello mi ha espresso la preoccupazione che la casa fosse intestata solo alla moglie, ma mi disse che quello era l'unico modo per acquistarla"; afferma, inoltre, doversi considerare irrilevanti gli elementi considerati dal tribunale a riprova di un'asserita causa liberale, e cioè "Ha struttura stessa dell'operazione" ed il "tipo di rapporto esistente tra le parti" (che avevano avuto una figlia e si erano sposati); richiama il principio giurisprudenziale consolidato in base al quale "nell'ambito dei rapporti di convivenza more uxorio, la presunzione di gratuità delle prestazioni rese in favore dell'altra parte viene meno allorché risulti che la prestazione ... si configuri come mera operazione economica patrimoniale che abbia determinato un inspiegabile ed illogico arricchimento del convivente con proprio ingiusto danno" (Cass. 13/03/2003 n.3713); insiste nella tesi secondo cui l'intestazione dell'immobile acquistato alla convivente sarebbe dipesa dalla necessità di reperire la relativa provvista.

2)

Col secondo motivo di gravame l'appellante lamenta come erronea la valutazione dei fatti così come effettuata nella sentenza impugnata, che aveva escluso la sussistenza dei presupposti per la revocazione per ingratitudine dell'atto di liberalità, e ciò nonostante il fatto che la convenuta ed il padre di lei, signor (...) fossero stati rinviati a giudizio, a seguito della denuncia sporta in data 6/06/2013 dall'appellante, "per aver offeso l'onore ed il decoro di (...) nonché per avergli prospettato un ingiusto danno dicendogli: "Sei ridicolo, mi hai mangiato i soldi, ti mandiamo dalla psicoioga perché sei diventato matto."" ed il solo signor (...) fosse stato rinviato a giudizio per il delitto previsto e punito dall'art. 582 c.p., per aver cagionato a (...) lesioni personali guaribili in 20 giorni, consistite in "sublussazione acromionclaveare sinistra e trauma polso sinistro, prendendolo con una mano al collo, mentre con l'altra gli girava tutto il braccio"; rileva che l'istruttoria di primo grado, con la deposizione dei testi (...) aveva fornito conferma dell'episodio, in quanto riferito dal fratello (...) nell'immediatezza; rileva, ancora, che, sulla base della deposizione delle medesime persone, era stato confermato che egli, tornato a casa, non aveva potuto farvi rientro perché impedito dalla ex moglie, che lo aveva definitivamente chiuso fuori casa. Di qui la prova dell'ingiuria, della diffamazione e dell'ingratitudine. L'appellante lamenta, ancora, la mancata applicazione dei principi giurisprudenziali secondo cui l'ingiuria grave non è da intendersi in senso oggettivo, non dovendo integrare la condotta indicata dall'art. 594 c.p., bensì in chiave soggettiva, quale offesa suscettibile di ledere gravemente il patrimonio morale della persona del donante, così da evidenziare un sentimento di avversione che manifesti detta ingratitudine verso colui che ha beneficiato l'agente.

Q Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.342 c.p.c. L'appellata eccepisce l'inammissibilità dell'appello principale in quanto non conforme ai criteri prescritti dal nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. secondo il quale

"L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata".

La posizione al riguardo assunta nella recente giurisprudenza è tuttavia orientata in senso meno restrittivo rispetto a quello suggerito da parte appellata, ivi affermandosi quanto segue:

Cass. Sez. U -, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017 - Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018: "Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. "

Poiché nella specie i motivi di gravame sono sorretti da una critica argomentata sui capi di decisione dei quali viene richiesta la riforma non si ravvisa la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità ex art.342 c.p.c. del gravame.

D) Sul primo motivo di gravame

Contrariamente a quanto affermato dall'appellante, l'intestazione in via esclusiva all'appellata dell'unità immobiliare oggetto di acquisto non può ritenersi necessitata, né risulta esser stata imposta dalla banca finanziatrice. Anzitutto non è dimostrato il presupposto di tale assunto, costituito dall'indisponibilità in capo al (...) della provvista richiesta per il pagamento integrale del prezzo di vendita, essendo questo di Euro.228.000,00, a fronte del previo incasso di un indennizzo assicurativo complessivo di Euro.300.000,00, di cui l'ultima tranche, di Euro.270.000,00, ricevuta in data 11/06/2009, e quindi dopo la stipula del contratto preliminare e della proposta irrevocabile d'acquisto (rispettivamente del 2 e del 26 maggio 2008), un anno e pochi mesi prima della stipulazione del contratto definitivo di compravendita, in data 6 settembre 2010.

Dato certo è quindi che il (...) - con assegno circolare (...) emesso in data 11/06/2009 dalla Banca (...) - ha corrisposto alla società venditrice Euro.171.800,00, quale ultima parte del pagamento complessivo da lui effettuato, di Euro.191.720,00, e ciò dopo aver incassato il giorno prima il residuo a lui dovuto a titolo di indennizzo assicurativo, pari ad Euro.270.000,00, così da raggiungere il complessivo importo di Euro.300.000,00, mentre resta assolutamente incerto l'impiego - se un impiego vi è stato - della differenza tra quanto ricevuto e quanto corrisposto (di oltre Euro.100.000,00). Risulta con ciò del tutto carente la dimostrazione dell'assunto circa il carattere necessitato dell'apporto della (...).

E' peraltro senz'altro condivisibile la valutazione fatta dal giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto compatibile con la cointestazione del bene il finanziamento del residuo importo di

Euro.46.000,00 (Euro.228.000,00, prezzo di acquisto, meno Euro.182.000,00, corrisposti alla venditrice dal (...)) essendo esso di modesta entità in relazione al valore dell'immobile.

E' peraltro indiscutibile che, attesa l'attività lavorativa della (...) ed il valore dell'immobile in relazione all'ammontare dell'iscrizione ipotecaria, correlata a detto finanziamento, la banca mutuante sarebbe rimasta allo stesso modo ampiamente garantita. Non vi è del resto agli atti alcun atto della mutuante che possa intendersi come ostativo rispetto alla cointestazione.

Se, d'altra parte, l'intestazione alla sola (...) fosse davvero dipesa da esigenze di tipo economico, e tuttavia le parti avessero tra loro raggiunto un accordo per una diversa regolamentazione dei reciproci diritti, è ragionevole supporre che a ciò le stesse avrebbero provveduto mediante stipulazione di apposita scrittura privata. Il che non risulta.

Ritiene peraltro il collegio essere senz'altro condivisibile l'affermazione del giudice di prime cure in ordine alla non pertinenza dei richiami giurisprudenziali fatti dall'odierno appellante al limite della proporzionalità dell'apporto fornito rispetto alle esigenze familiari, cui si correla l'esclusione della soluti retentio per le prestazioni che detto limite avessero superato. Con ogni evidenza qui non si discute di prestazioni rese da uno dei componenti dell'unione di fatto nella prospettiva del soddisfacimento di bisogni comuni. Qui si dibatte di un acquisto di rilevantissima portata economica, tenuto conto delle condizioni patrimoniali delle parti.

Si tratta soltanto di capire il perché dell'impegno finanziario preponderante da parte del (...) e dell'intestazione del bene in via esclusiva alla (...).

Se un perché c'è, ed il tribunale così ha ritenuto, allora la pretesa resti tutoria fondata sull'azione ex art.2041 c.c. non può trovare accoglimento; in caso contrario sì.

H giudice di prime cure ha ritenuto di rinvenire nell'intento liberale l'unica spiegazione plausibile dell'elargizione patrimoniale, tenuto conto della struttura del negozio e del legame affettivo tra le parti.

L'appellante esprime un chiaro dissenso da tale conclusione, che è tuttavia condivisa dal collegio, il quale osserva a tale riguardo che la convivenza tra la (...) ed il (...) che nel gennaio del 2007 avevano avuto insieme la figlia (...) è stata pesantemente segnata dall'incidente stradale occorso al (...) nel dicembre di tale anno, che ha cagionato l'insorgenza a suo danno di gravi lesioni, che per lungo tempo gli hanno impedito di lavorare ed hanno di necessità richiesto la prestazione in suo favore di intense cure. A carico della (...) è venuto quindi a determinarsi l'onere del mantenimento economico della famiglia (di fatto), dell'accudimento di una figlia in tenera età ed infine delle intense cure e dell'assistenza anche psicologica e morale del compagno, gravemente menomato. E tale situazione si è protratta, pressoché inalterata, per quasi tre anni, tra il dicembre del 2007, allorché si verificò l'incidente, ed il settembre del 2010, allorché si è proceduto all'acquisto dell'unità immobiliare destinata a casa familiare.

E' logico supporre, quindi, che in tale frangente il (...) il quale aveva potuto beneficiare dell'apporto della (...) protrattosi per quasi tre anni su tre fronti (quello economico, per il mantenimento della famiglia, quello relativo all'accudimento della figlia, in tenera età, ed infine quello della cura e dell'assistenza al compagno, fisicamente menomato), pur se a ciò non obbligato, avesse inteso esprimere alla compagna la dovuta riconoscenza in relazione al valore dell'apporto da lei fornito al

menage familiare e, soprattutto, all'aiuto ed all'assistenza prestata al compagno infortunato; è ragionevole perciò supporre che il (...) - si ripete, seppur non obbligato - avesse con ciò inteso in qualche modo ripagare la (...) con quale intratteneva in allora un sereno rapporto di convivenza (tant'è vero che di lì a poco si sarebbero sposati), dei benefici da lei ricevuti.

L'atto con cui un soggetto, per dovere di riconoscenza, compie in favore di un altro soggetto un'elargizione, nella consapevolezza della sua non obbligatorietà, implicando in se stesso l'attuazione di un intento liberale, va configurato *sub specie juris* quale donazione, nella specie indiretta (art.809 c.c.), in quanto attuata con modalità diverse rispetto a quelle ordinarie, di cui all'art.769 c.c. ("la donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione").

Si tratta, in particolare, per le ragioni sopra esposte, di un atto di liberalità a carattere sostanzialmente remuneratorio, con cui un convivente, per spirito di riconoscenza, ha posto a disposizione dell'altro gran parte della somma da lui ricevuta a titolo di indennizzo assicurativo, versandola quale parte del prezzo pattuito per l'acquisto, da parte del convivente beneficiario, di un bene immobile. In tal modo l'odierno appellante, senza nulla chiedere ed ottenere in cambio, ha grandemente contribuito all'acquisto da parte della compagna del diritto di proprietà sull'unità immobiliare a lui precedentemente promessa in vendita; l'unità immobiliare in oggetto, peraltro, in quanto destinata a casa della famiglia di fatto, sarebbe stata nel tempo goduta pure dal convivente donante, anche se non comproprietario.

Coerente col carattere liberale dell'apporto di Euro.182.000,00 - corrisposte dal (...) alla società venditrice - deve del resto ritenersi la decisione dei due compagni, di poco successiva rispetto all'acquisto della casa, di celebrare tra loro il matrimonio, dopo anni di convivenza.

Per le considerazioni che precedono va confermata la qualificazione dell'atto in oggetto come donazione indiretta, ragion per cui il primo motivo di gravame non può trovare accoglimento.

E) Sul secondo motivo di gravame.

Come si è testè rilevato, l'atto del quale è in subordine chiesta la revocazione per ingratitudine è qualificabile come donazione (indiretta) a carattere remuneratorio, in quanto fatta per riconoscenza (art.770 c.c.), ampiamente giustificata per le ragioni dianzi esposte, e, come tale, non è soggetto a revocazione (art.805 c.c., in combinato disposto con l'art.809 c.c.).

Prescindendo tuttavia da tale pur assorbente considerazione, è senz'altro condivisibile il rilievo fatto dal giudice di prime cure secondo cui "l'ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine ... consiste in un comportamento suscettibile di ledere in modo rilevante il patrimonio morale del donante ed espressivo di un reale risentimento di avversione da parte del donatario, tale da ripugnare alla coscienza collettiva" (Cass., 15.12.2016, n. 25890), e, pertanto, richiede la presenza di un contegno di ostilità durevole, che non può esaurirsi in un singolo episodio, soprattutto se questo risulti calato in un clima di contrasto sorto per ragioni specifiche.

Come già rilevato dal tribunale, pur a fronte dell'allegazione di "comportamenti della sig.ra (...) ripetuti per più mesi consistenti in reiterati atteggiamenti ingiuriosi e minacciosi, con aggressioni fisiche dirette al sig. (...) ed ai relativi familiari", il (...) ha poi specificato due soli episodi, assumendo che in data 4.6.2013 il padre della (...) lo avrebbe percosso, e che in data 21.6.2013 l'appellata si sarebbe rifiutata di consegnargli le chiavi della serratura di casa nel frattempo da lei cambiata, impedendogli così da allora l'accesso.

Il giudice di prime cure ha condivisibilmente affermato che i due suddetti episodi non possono - di per sé soli - ritenersi sufficienti a dimostrare l'ingiuria grave nei termini richiesti dall'art. 801 c.c. e che, comunque, gli stessi devono essere valutati unitamente al fatto, accertato in sede penale, che il signor (...) si era reso responsabile nei confronti della moglie del reato di maltrattamenti in famiglia, avendo tenuto plurime condotte aggressive, violente ed offensive.

Le condotte da lui ascritte all'appellata vanno quindi considerate nel quadro di un rapporto conflittuale tra i coniugi, ove il (...) aveva già in precedenza assunto azioni a carattere aggressivo, il che induce il collegio a configurare quelle attribuite alla (...) ove effettivamente realizzatesi, come altrettante condotte a carattere reattivo e con finalità di cautela, in quanto dirette ad impedire il verificarsi di ulteriori situazioni di pericolo (rilevante stante la presenza in casa di una ragazza e di una bambina piccola), come tali non caratterizzate da finalità offensiva e, quindi, non qualificabili come determinate da ingiustificata e riprovevole ingratitudine.

Anche il secondo motivo di gravame non può pertanto trovare accoglimento, e, quindi, la sentenza impugnata va integralmente confermata.

F) Sulle spese di lite

Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (scaglione di valore dichiarato indeterminabile, complessità bassa, valori medi).

Non si fa luogo a raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228 del 2012 stante l'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato, disposta con provvedimento a prot.(...) dell'Ordine degli Avvocati di Brescia

P.Q.M.

La Corte d' Appello di Brescia - Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello avverso l'impugnata sentenza n.987/2018 del tribunale di Bergamo

Condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado, che si liquidano in Euro 1.960,00 per la "fase di studio", Euro 1.350,00 per la "fase introduttiva" ed Euro 3.305,00 per la "fase decisionale", oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Conclusione

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 30 marzo 2022.

Depositata in Cancelleria il 6 aprile 2022.